



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 08/04/2025

### FATTO

Il ricorrente, con riferimento a un contratto di prestito personale, stipulato in data 22/2/2022, con un importo finanziato € 38.000,00 da restituire in 120 rate mensili di € 502,30 ciascuna, e TAEG indicato in contratto pari a 8,51%, lamenta la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, nonché la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato e quello rilevabile secondo la normativa vigente al momento della stipula.

Al riguardo, il ricorrente rappresenta che, alla luce dell'art. 121 del TUB, il "TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito"; inoltre, come confermato dal Servizio Europeo di Consulenza della Commissione Europea, il Costo Totale del Credito (CTC) è oggettivamente identificabile nella differenza tra l'Importo Totale Dovuto dal Consumatore (ITD, la cui pubblicizzazione è prevista dall'art. 4, comma. 2, lett. f) della Direttiva 2008/48/CE, cd. CCD) e l'Importo Totale del Credito (ITC, la cui corretta pubblicizzazione è obbligatoria ai sensi del richiamato art. 4, c. 2, lett. b). Il ricorrente precisa che le suddette voci ammontano, nel caso di specie, ad € 60.276,00 ed € 38.000,00; il Costo Totale del Credito è quindi quantificabile in € 22.276,00, inclusivo degli "Interessi dell'Operazione" e del costo della "Polizza Assicurativa" che, dunque, secondo la prospettazione offerta dallo stesso intermediario in contratto, è ricompresa nei costi del finanziamento.



Ciò preliminarmente posto, il ricorrente riferisce di aver provveduto a ricalcolare il TAEG sulla base dei dati forniti in contratto e di avere ottenuto un valore superiore a quello pubblicizzato, pari al 10,48%.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che il documento "Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE (...) in relazione ai costi e al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)", redatto e divulgato dalla Commissione Europea in data 8/5/2012, al paragrafo 3.1 "Definizione del Costo totale del Credito" stabilisce che: "I servizi accessori possono essere considerati non obbligatori quando: i. il consumatore è informato e può scegliere in qualsiasi momento durante il contratto di credito tra i prodotti offerti dal creditore, inclusa l'opzione di mantenere lo stesso strumento di credito ma senza alcun servizio accessorio (bundling); ii. il consumatore può recedere dai servizi accessori in qualsiasi momento e smettere di pagarne i costi senza che tale recesso comporti alcun costo o altra conseguenza sui termini del credito". Nel caso di specie le Condizioni di polizza all'art. 7 stabiliscono che: "Il Cliente, tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri, ha 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione della polizza per recedere dalla stessa". Di conseguenza, alla luce delle richiamate Linee guida, un'assicurazione deve ritenersi obbligatoria, senza che siano previsti indici di controprova, qualora venga a mancare almeno una delle condizioni indicate, la polizza in questione deve considerarsi obbligatoria ed il Costo Totale del Credito composto sia dagli interessi (per € 17.812,00) che dalla polizza (per € 4.464,00).

In conclusione il ricorrente, insoddisfatto della interlocuzione prodromica al ricorso avuta, si rivolge all'ABF, chiedendo di: accertare e dichiarare la corretta quantificazione del Costo Totale del Credito, calcolato secondo le indicazioni della CCD e confermato dal Servizio Europeo di Consulenza della Commissione Europea; accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula (allegato 5B del Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE); accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma. 1, lettera e), TUB, ovvero seppur inclusi nel Costo Totale del Credito, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato; accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto relativo alla determinazione del TAEG; condannare l'intermediario alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali), in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che, in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti, preveda l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

L'intermediario, costituitosi, richiamati i dettagli del contratto afferma che, in occasione della richiesta di finanziamento, il ricorrente aderiva spontaneamente, con sottoscrizione di un modulo separato e distinto, a un'assicurazione facoltativa sul credito con premio mensile pari ad € 37,20, calcolato in percentuale sulla rata.

Ciò premesso, l'intermediario osserva che il TAEG è stato calcolato correttamente, includendo tutti i costi previsti dalle disposizioni vigenti e in particolare dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, senza includere il costo della polizza assicurativa, in quanto facoltativa. Al riguardo fa presente di aver fornito al consumatore in contratto (Allegato 1 al modulo SECCI, che ne costituisce parte integrante), una completa e corretta informativa sul costo del finanziamento base, con e senza polizza, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato tra Assofin, Abi e le Associazioni dei consumatori aderenti al "Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti" nel novembre 2013, con il preciso scopo di favorire la libertà di scelta del consumatore e garantire la massima trasparenza nella commercializzazione di prodotti accessori ai contratti di finanziamento. Evidenzia che detta



circostanza è sempre stata indicata dall'ABF come elemento presuntivo sufficiente a dimostrare il carattere facoltativo della polizza.

L'intermediario rileva altresì che al ricorrente è stato riconosciuto il diritto di recedere dalla garanzia assicurativa senza alcun onere e senza riflessi sul costo del credito, come stabilito anche dalla recente giurisprudenza ordinaria. Infine, l'intermediario produce copia di tre contratti aventi la medesima natura del finanziamento contestato e stipulati in assenza di polizze sul credito, con lo stesso profilo di merito creditizio del ricorrente.

L'intermediario pertanto chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, il ricorrente precisa di aver contestato l'errata indicazione del TAEG contrattuale in quanto non rappresentativo del Costo Totale del Credito (CTD), espresso in percentuale annua dell'Importo Totale del Credito (ITC). Al riguardo rappresenta di aver fedelmente osservato, per la quantificazione del Costo Totale del Credito, le indicazioni fornite dal menzionato Documento "Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE (...) in relazione ai costi e al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)", (par. 3.2), redatto dalla Commissione Europea in data 8/5/2012, la cui importanza è sottolineata sia dalla Banca d'Italia, che dalla Commissione stessa.

In merito, poi, all'affermazione dell'intermediario, secondo cui la prova della Facoltatività della polizza assicurativa sul credito si evincerebbe chiaramente nel contratto dall'Allegato 1 del modulo SECCI che propone al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, e richiama precisamente le citate Linee Guida. Queste ultime, invero, specificherebbero che non ci può essere alcun tipo di confusione tra le Informazioni Standard, fornite dal Modulo SECCI, in quanto elementi completamente armonizzati, e le Informazioni Aggiuntive, fornite tramite allegati al SECCI, così rimarcando un ordine gerarchico che eleva le prime al di sopra delle seconde. Al riguardo il ricorrente ritiene altresì che la doppia esibizione del TAEG non costituisce prova della natura facoltativa della polizza, e piuttosto viola le indicazioni dettate dalla Commissione Europea, creando confusione in merito alla reale onerosità del finanziamento.

Con specifico riferimento ai contratti offerti in comparazione dall'intermediario, il ricorrente evidenzia che l'Importo Totale Dovuto indicato nel contratto in contestazione risulta sensibilmente più alto, a causa dell'inserimento della polizza assicurativa nel Costo Totale del Credito. Tramite il deposito dei suddetti Contratti di Paragone (CDP), l'intermediario non confermerebbe, dunque, la trasparenza dell'operazione, evidenziando, al contrario, una criticità rispetto al requisito di "armonizzazione delle informazioni standard" previsto dalla CCD. Nel tentativo di dimostrare la presunta facoltatività della polizza CPI abbinata al finanziamento, l'intermediario, invero, mostrerebbe che, nel medesimo periodo, sono stati stipulati contratti con condizioni simili, ma con Importi Totali Dovuti molto diversi. Tale discrepanza genererebbe opacità informativa, rendendo difficile per il consumatore comprendere appieno l'onere economico del contratto, così compromettendo la funzione del TAEG, il quale dovrebbe consentire di confrontare agevolmente diverse offerte di finanziamento, assicurando trasparenza e comparabilità delle spese inalienabili che fanno parte dell'Importo Totale Dovuto e, di conseguenza, del Costo Totale del Credito.

Pertanto, il ricorrente sostiene che il deposito di detti contratti di paragone, lungi dal chiarire la facoltatività della polizza, rivelerebbe una violazione degli obblighi di trasparenza, rendendo necessario un approfondimento per accertare la correttezza delle informazioni fornite e del TAEG indicato.

Ciò posto, rappresenta, da un lato, che il premio di polizza fa giuridicamente parte del Costo Totale del Credito; dall'altro, che il consumatore, ai sensi dell'art. 7 della polizza, non può recedere dai servizi accessori in qualsiasi momento e smettere di pagarne i costi senza che tale recesso comporti alcun costo o altra conseguenza sui termini del credito. In definitiva,



considera vano anche il tentativo effettuato dall'intermediario di qualificare la polizza assicurativa come facoltativa, nella speranza che tale escamotage potesse sopperire alla necessità di giustificare una quantificazione del Costo Totale del Credito, già comprensivo della polizza stessa. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce che è corretto computare il TAEG, assumendo a riferimento il costo totale del credito, depurato dagli oneri facoltativi.

Osserva, poi, che l'operazione di determinazione del Costo Totale del Credito a partire dall'Importo Totale Dovuto dal consumatore risulta errata, in particolare nel caso di specie, in cui, nell'ottica della chiarezza lessicale richiesta dalle Disposizioni di Trasparenza, sono stati inseriti, all'interno della voce Importo Totale Dovuto dal consumatore, tutti i costi che quest'ultimo è tenuto a sostenere, compresa la polizza assicurativa sul credito (sebbene facoltativa), al di là della mera definizione data dalla normativa sulla composizione di tale voce.

L'intermediario evidenzia, altresì, che i contratti comparativi prodotti in sede di controdeduzioni rispettano tutti i requisiti e i parametri previsti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291/18 e consentono di provare la facoltatività della polizza, essendo irrilevante il fatto che detti contratti abbiano l'indicazione di un Importo Totale Dovuto inferiore rispetto al contratto in contestazione. Ritiene inoltre errato considerare l'Allegato 1 come mero documento aggiuntivo al SECCI, costituendone invero lo stesso parte integrante, che consente al consumatore di prendere le proprie decisioni con piena consapevolezza.

L'intermediario rappresenta al riguardo di aver proposto al ricorrente, con il riferito Allegato 1, una comparazione dei costi (e del TAEG), da cui risulta l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento, con o senza polizza. Infine, sempre in relazione a detto Allegato, respinge l'ulteriore argomentazione, secondo cui nel contratto sarebbero indicate più misure di TAEG, in quanto infondata, oltre che inammissibile poiché presentata per la prima volta in sede di repliche.

In conclusione insiste per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## **DIRITTO**

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la pretesa erronea indicazione del TAEG di un contratto di prestito personale, in quanto asseritamente non rappresentativo del Costo Totale del Credito, espresso in percentuale annua dell'Importo Totale del Credito. Sostiene inoltre che il Costo Totale del Credito, come ricavabile dai dati forniti nella documentazione contrattuale, appare coerente con la concreta dinamica del contratto sottoscritto dalle parti, in cui la polizza assicurativa sottoscritta sarebbe nei fatti componente necessaria a fini funzionali e in termini di costo.

Il ricorso non merita di essere accolto.

Il Collegio preliminarmente rileva che la materia è regolata dall'art. 121, TUB, il quale, in attuazione dell'art. 3 della Direttiva 2008/48/CE (Direttiva CCD) definisce nel comma 1, lett. c): "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; ed ancora, nel comma 2, «Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte». Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, TUB, «Sono nulle



le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto». In senso conforme, il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche, recante "Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", ai fini della rilevazione del TAEG dispone che: «Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte» (Sez. VII, par. 5.2.4).

Inoltre, ai sensi delle Disposizioni di Trasparenza, il finanziatore fornisce al cliente prima della conclusione del contratto una serie di informazioni, tra cui "importo totale del credito" (lett. c) e "il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore" (lett. g) mediante il documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", in cui si prevede che "Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (Par. 4.2.2.1).

Il Collegio procedendo a ricostruire la fattispecie in esame, rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato nel marzo 2022 (richiesta di finanziamento datata 22/2/2022, ma sottoscritta digitalmente il 4/3/2022, in assenza di evidenze specifiche di una diversa data di accettazione della proposta da parte dell'intermediario, né dell'eventuale diverso momento in cui il proponente/ricorrente abbia avuto notizia dell'accettazione), dunque dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB ad opera del D.Lgs. n. 141/2010. Lo stesso ha ad oggetto un prestito personale dell'importo di € 38.000,00, da restituirsì in 120 rate mensili.

Il ricorrente contesta la mancata corrispondenza tra TAEG effettivo e TAEG indicato in contratto, la quale discenderebbe dalla natura obbligatoria (e non facoltativa) della polizza assicurativa CPI, stipulata contestualmente al prestito, con conseguente "Nullità del TAEG per erronea indicazione"; e, in ogni caso, sostiene la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, in quanto i costi assicurativi, seppur inclusi nel Costo Totale del Credito, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato. Chiede pertanto l'accertamento della mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente, e per la conseguenza richiede di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), TUB, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato; di conseguenza, chiede di condannare l'intermediario ai sensi dell'art. alla restituzione delle somme versate in eccedenza.

Il ricorrente, in particolare, richiamate le definizioni di "Importo totale del credito", "Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare" e "Tasso annuo effettivo globale" contenute nella Direttiva 2008/48/CE, si sofferma sulla nozione di "Costo Totale del Credito", che si ricava dalla differenza tra l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'Importo Totale del Credito. Il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, il "Costo Totale del Credito", ricavabile dal contratto, sarebbe pari a € 22.276,00 e corrisponde, in termini percentuali, a un valore del TAEG pari al 10,48%, superiore a quello contrattualmente indicato (8,51%). A supporto della sua prospettazione, il ricorrente evidenzia di avere formulato un quesito sulla nozione di "Costo totale del credito" tramite il Servizio Comunitario di consulenza a supporto del Consumatore "La Tua Europa", portale ufficiale dell'Unione Europea che fornisce informazioni e assistenza sui diritti dei cittadini e delle imprese all'interno dell'UE. Il riscontro ricevuto confermerebbe che è corretto affermare che il costo totale del credito è



pari alla differenza tra l'Importo Totale che un Consumatore è tenuto a Pagare e l'Importo totale del Credito. Sempre il ricorrente rileva, anche alla luce delle Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE (...) in relazione ai costi e al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)", redatte dalla Commissione Europea in data 8/5/2012, come la polizza in analisi debba ritenersi di natura obbligatoria e il Costo Totale del Credito sia composto sia dagli interessi (per € 17.812,00) che dalla polizza (per € 4.464,00).

L'intermediario si difende, evidenziando di aver chiarito che il "Costo Totale del Credito" non deve tener conto dell'importo pagato per la polizza assicurativa sul credito, in quanto facoltativa, e ribadendo la correttezza del TAEG, in cui conseguentemente non è stato incluso il relativo premio.

Il Collegio rileva che, ai fini dell'esame della domanda del ricorrente, occorre preliminarmente accertare la natura obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa stipulata congiuntamente al finanziamento.

Il Collegio rileva che sul punto si è pronunciato ripetutamente il Collegio di Coordinamento, il quale in particolare, con le decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, ha sancito il seguente principio di diritto: «Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Si aggiunga che la Corte di Cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017, n. 8806 ha statuito che «in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».

Successivamente il Collegio di Coordinamento, in linea con la sentenza della Cassazione sopra richiamata, con le decisioni n. 249 e 250/2018 ha precisato che: «ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata "contestualità" dà luogo a una presunzione iuris tantum di "collegamento", presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'"occasione" per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure



offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta».

Infine, la più recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 4655/2022, ha ribadito la ricorrenza di una presunzione *juris tantum* di collegamento funzionale tra i due contratti nel caso della loro contestualità, presunzione che risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: la polizza abbia funzione di copertura del credito; sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo; ed ha precisato altresì che: «al contrario, depone nel senso dell'assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa; la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile; il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto».

Venendo al caso di specie emerge che la polizza, collocata contestualmente al finanziamento, è indicata in contratto come facoltativa e nell'Allegato 1 al modulo SECCI come "facoltativa e non indispensabile per ottenere il credito alle condizioni proposte". In tale documento è, inoltre, specificato che "il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato".

Procedendo ad un esame più approfondito dei contenuti della polizza in oggetto, emerge che la stessa è posta a copertura del credito, poiché posta a copertura di eventi in grado di incidere sulla solvibilità del ricorrente, vale a dire decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea totale; è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento; le coperture hanno durata pari a quella del finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo o alle rate del finanziamento; il beneficiario della copertura assicurativa è l'aderente per il rischio invalidità permanente ed inabilità temporanea totale, mentre per il rischio decesso l'aderente ha designato come beneficiario i suoi eredi (legittimi o testamentari, a seconda della presenza di un testamento); l'intermediario, secondo quanto indicato nel modulo di adesione alla polizza collettiva, percepisce una remunerazione per il collocamento della polizza assicurativa, pari al 53,00% del premio.

Sulla base della suddetta documentazione emergono gran parte degli «indici» o «indizi» fattuali evidenziati dalle menzionate decisioni del Collegio di Coordinamento ed in relazione ai quali, valutati tutti insieme tra di loro, si potrebbe essere indotti a fondare nel caso in questione una presunzione *juris tantum* di obbligatorietà della copertura assicurativa.

Il Collegio ritiene pertanto di verificare gli indici di prova contraria forniti dall'intermediario, tesi a superare tale presunzione di obbligatorietà. A tale riguardo, l'intermediario ha versato agli atti, conformemente agli indici ed ai parametri fissati dal Collegio di Coordinamento, copie di n. 3 contratti simili (aventi la forma tecnica di "prestito personale"), sprovvisti della polizza a garanzia del credito concessi ad altrettanti clienti con il medesimo merito creditizio del ricorrente, da cui risultano essere state praticate condizioni economiche praticamente identiche.

Dall'esame dei contratti presentati dall'intermediario per la comparazione, emerge che i cinque parametri richiesti e gli scostamenti dai rispettivi benchmarks risultano tutti contenuti entro i limiti delineati dalle menzionate decisioni del Collegio di Coordinamento n. 249 e 250/2018, al fine di ritenere fornita la prova del carattere facoltativo della polizza di assicurazione in questione. Secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, infatti, è



necessario attenersi soltanto ai parametri e ai rispettivi scostamenti dal benchmark indicati nelle summenzionate decisioni del Collegio di coordinamento, salvo ritenere ammissibili eventuali ulteriori scostamenti del tutto marginali e di entità trascurabile rispetto al benchmark medesimo.

Il Collegio ritiene, pertanto, essere stata fornita, da parte dell'intermediario, la prova «di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio», così come indicato dal Collegio di Coordinamento. Viceversa, non risulta essere stata provata dal ricorrente la connessione genetica e funzionale intercorrente tra il finanziamento e la suddetta polizza di assicurazione, tali da indurre a qualificare la polizza come obbligatoria, ai fini della ricomprensione nel calcolo del TAEG, ai sensi dell'art. 121, comma 2, TUB, anche del costo relativo al premio assicurativo.

Il ricorrente adduce altresì, a sostegno della natura obbligatoria della polizza, che essa prevede il diritto di recesso dell'assicurato limitato entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del programma assicurativo e a partire dal quinto anno con effetto a decorrere dalla fine dell'annualità in corso, sulla premessa che la durata del contratto di finanziamento è di 120 rate e quindi di 10 anni. A sostegno della natura obbligatoria della polizza e dunque della necessaria inclusione della stessa nel TAEG, il ricorrente invoca un passaggio delle cd. "Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE (...) in relazione ai costi e al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)", redatto dalla Commissione Europea in data 8/5/2012, il quale al paragrafo 3.1 "Definizione del Costo totale del Credito" stabilisce che: "I servizi accessori possono essere considerati non obbligatori quando: i. il consumatore è informato e può scegliere in qualsiasi momento durante il contratto di credito tra i prodotti offerti dal creditore, inclusa l'opzione di mantenere lo stesso strumento di credito ma senza alcun servizio accessorio (bundling); ii. il consumatore può recedere dai servizi accessori in qualsiasi momento e smettere di pagarne i costi senza che tale recesso comporti alcun costo o altra conseguenza sui termini del credito". Facoltà di recesso in qualsiasi momento che, viceversa, non ricorrerebbe nel caso di specie.

Il Collegio osserva preliminarmente sul punto, tuttavia, che, come precisato nelle stesse Linee Guida, la responsabilità finale per l'interpretazione della CCD spetta alla Corte di Giustizia Europea e, nel caso di specie, ai Collegi territoriali e al Collegio di coordinamento ABF. Si aggiunge che l'intermediario, nel richiamare a sostegno della facoltatività della polizza gli orientamenti consolidati dell'ABF, riferisce di aver fornito al consumatore una completa e corretta informativa al cliente, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel novembre 2013 tra Assofin, Abi e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti nell'ottica di garantire la massima trasparenza nella commercializzazione di prodotti accessori ai contratti di finanziamento. In tale sede le parti concordavano, tra l'altro, di definire accordi con le compagnie assicurative affinché, dopo il perfezionamento del contratto, fosse inviata a ciascun cliente una lettera di benvenuto con cui, nell'invitare il consumatore a leggere attentamente la documentazione di polizza, lo si rendeva esplicitamente edotto e, dunque, consapevole, della propria facoltà di recedere entro il termine di 60 giorni. Il Collegio rileva, alla luce del richiamo operato dall'intermediario al sopra citato Protocollo di Intesa, ed in assenza di specifiche doglianze di controparte sul punto, che tale prassi, finalizzata a favorire la libertà di scelta del consumatore, sia stata nel caso di specie rispettata, onde anche tale circostanza milita in favore del carattere facoltativo della polizza. Si aggiunga che come statuito sul punto dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 10617/2017, l'attribuzione di un diritto di recesso non risulta di per sé destinata ad incidere sulla qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa: ed infatti, "L'attribuzione di un diritto di recesso del debitore-assicurato nei termini – secondo la prassi negoziale più comune – previsti per l'assicurazione danni dall'art. 1899 c.c. (i.e. "trascorso il quinquennio" e "con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale



la facoltà di recesso è stata esercitata”), non è... idonea ad escludere lo stretto collegamento funzionale tra la polizza e l'interesse del finanziatore e a precludere, di conseguenza, una valutazione, seppur in via presuntiva, della polizza come obbligatoria “per ottenere il credito (...) alle condizioni offerte” (art. 121 TUB). Il dato è evidente allorché la durata del contratto di finanziamento sia inferiore o pari a sei anni (cfr. art. 1899 c.c), termine prima del quale il recesso del debitore-assicurato dal contratto di assicurazione non avrebbe comunque alcuna conseguenza su quello di finanziamento; in tal caso, infatti, la produzione degli effetti del recesso esercitato al termine del quinto anno di esecuzione del contratto di assicurazione coinciderebbe con la naturale cessazione del contratto di finanziamento”.

Accertato dunque il carattere facoltativo della polizza assicurativa in oggetto, in considerazione della più ampia domanda formulata dal ricorrente **il Collegio è chiamato ad accertare se** le indicazioni sull’“Importo Totale dovuto” e sulla rata, siano o meno congruenti con la dichiarata natura facoltativa del servizio accessorio e, prima ancora, con i dati del finanziamento (TAN e Importo Finanziato) ed, in particolare, con il costo del finanziamento, nella misura in cui, anche attraverso calcoli complessi, il debitore di media diligenza non abbia possibilità di ricostruire la natura e la causa dei pagamenti. **Pertanto, l'ulteriore profilo da scrutinare concernente la chiarezza e intelligibilità di dette clausole contrattuali.**

Il Collegio osserva in proposito che il costo della polizza assicurativa non risulta essere stato finanziato, ma è inserito nell’Importo Totale Dovuto dal cliente, posto che: l’importo finanziato coincide con l’Importo Totale del Credito messo a disposizione del cliente, pari ad € 38.000,00); l’importo Totale Dovuto è dato dalla sommatoria dell’importo finanziato (€ 38.000,00) con l’ammontare degli interessi corrispettivi (€ 17.812,00) e il costo complessivo del premio assicurativo (€ 4.664,00), che viene versato mensilmente in una misura determinata in percentuale sulla rata del prestito, per un totale di € 60.276,00. Ciò posto, qualificata la polizza come facoltativa, emerge che l’Importo Totale Dovuto dal consumatore avrebbe dovuto essere indicato in una somma pari a € 38.000,00 (Importo Totale del Credito) più € 17.812,00 (interessi, unica voce di costo del finanziamento) per un totale di € 55.812,00 (invece di € 60.276,00, come indicato in contratto).

Inoltre, emerge che l’intermediario ha indicato nel SECCI e nel contratto di prestito l’importo della rata inclusivo del premio assicurativo, il cui premio non è pagato anticipatamente per intero con trattenuta sull’importo finanziato, ma pagato mese per mese insieme alla rata, nella misura di € 37,20. Tale distinzione risulta espressamente indicata solo nell’Allegato 1 al SECCI e nel modulo di adesione alla polizza in questione.

Anche con riferimento all’importo della rata del finanziamento, indicato in contratto e nel modulo SECCI, di € 502,30, il ricorrente sostiene che viene indicato l’importo unitario complessivamente dovuto, comprensivo anche del costo del servizio assicurativo “facoltativo”, senza evidenza della parte base e della parte relativa al servizio accessorio. Inoltre nel contratto il premio per l’assicurazione facoltativa sul credito è indicato in € 4.664,00, con la mera precisazione che esso è “calcolato in percentuale” sulla rata. Non è in queste sedi precisata la percentuale, né la base di calcolo, tenuto conto del fatto che la rata è già inclusiva del costo assicurativo. Solo nell’Allegato 1 al SECCI (oltre che nel modulo di adesione alla polizza e nelle Condizioni di Assicurazione), risultano distinti l’importo della rata dovuto per il rimborso del finanziamento e quello dovuto per il rimborso del premio assicurativo, ed è specificato che l’importo della rata, di € 502,30, include una quota di premio assicurativo, pari a € 37,20. In particolare, nel modulo di adesione alla polizza si precisa che: “Il premio si paga in anticipo e periodicamente. Il premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Finanziamento (...) e con periodicità mensile. In caso di esercizio dell’opzione Cambio Rata con conseguente variazione dell’importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, i costi totali mensili riferiti alla copertura assicurativa resteranno pari al 8,00%, da calcolare sulla nuova rata di



finanziamento (di cui il 53,00% del premio imponibile è riconosciuto all'intermediario). Ad esempio: se la nuova rata del finanziamento ammonta a 100,00 euro, i costi totali ammontano a 8,00 euro, di cui 4,24 euro sono riconosciuti all'intermediario".

All'esito della complessiva ricostruzione della controversia in esame, il Collegio osserva che **il documento contrattuale in esame non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito**, proprio in ragione della non coerente indicazione dell'importo totale dovuto e della rata rispetto alla qualificazione del costo assicurativo come meramente facoltativo. In particolare, solo dal complesso della documentazione contrattuale si evince che la rata relativa al rimborso del finanziamento ammonta ad € 465,10 (depurata dell'importo relativo al premio) e che la percentuale alla stessa applicabile (in quanto base di calcolo) è dell'8%.

Nel caso di specie, tuttavia, in conformità dell'orientamento seguito in materia da questo stesso Collegio e degli indirizzi conformi dei Collegi territoriali, emerge che tale condotta, pur lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza a carico dell'intermediario, non costituisce un'ipotesi di nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 e dell'art. 117, comma 7, TUB.

Ed infatti: "in queste disposizioni, infatti, la nullità viene comminata in caso di assenza di determinazione dei tassi, di rinvio agli usi o di indicazione di tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, ovvero, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 125-bis, comma 7, TUB, quando "le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124". In questo caso, infatti, la rappresentazione contrattuale determina non un'incongruenza del TAEG, che come sopra verificato corrisponde a quello effettivo, ma un'opacità informativa non tale da determinarne una nullità, ma semmai rappresentativa di un impedimento al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti. Da ciò il rilievo di una condotta (dell'intermediario) non trasparente e in ipotesi lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull'intermediario, specie per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all'individuazione dei costi del credito" (Collegio di Napoli, decc. nn. 74/25, 79/25, 751/25). Risulta assorbente, sul punto, la considerazione che in tali circostanze ricorre la violazione di una regola di condotta, la quale non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto, ma è assistita dal solo rimedio risarcitorio (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6729). Nel caso di specie, tuttavia, emerge che il ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento del danno, invocando invece un infondato rimedio restitutorio, onde la domanda non merita di essere accolta (ancora Collegio di Napoli, decisioni nn. 74/25, 79/25, 751/25).

P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO